



LA RIFORMA DELLO SPORT... «Ultimo Miglio ...»

Incontro promosso da C.S.I. Lombardia APS in collaborazione
con AIS – Associazione Impianti Sportivi e ANCI Lombardia.

Relatore : dott. Donato Foresta

Milano - Lunedì 26 Giugno 2023

LA RIFORMA DELLO SPORT – LE TAPPE DEL PERCORSO

LEGGE DELEGA 8.8.2019, N.86 →

Deleghe al Governo e altre disposizioni
in materia di ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonché di
semplificazione

DECRETI LEGISLATIVI

- [I – Ordinamento sportivo]
- II - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo [\[d.lgs. 28.02.2021 n.36\]](#)
- III – Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo [\[d.lgs. 28.02.2021 n.37\]](#)
- IV – Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi [\[d.lgs. 28.02.2021 n.38\]](#)
- V – Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi [\[d.lgs. 28.02.2021 n.39\]](#)
- VI – Sicurezza nelle discipline sportive invernali [\[d.lgs. 28.02.2021 n.40\]](#)

RIFORMA DELLO SPORT		
entrata in vigore		
1° luglio 2023	DLgs. 28.2.2021 n. 36	
1° gennaio 2022	ART.10	<i>Riconoscimento ai fini sportivi</i>
1° gennaio 2022	Art. 39.	<i>Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili</i>
1° gennaio 2022	Art. 40.	<i>Promozione della parità di genere</i>
1° gennaio 2022	TITOLO VI	<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO</i>
1° gennaio 2023	DLgs. 28.2.2021 n. 37	<i>rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo</i>
1° gennaio 2023	DLgs. 28.2.2021 n. 38	<i>riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi</i>
31 agosto 2022	DLgs. 28.2.2021 n. 39	<i>semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi</i>
1° gennaio 2022	DLgs. 28.2.2021 n. 40	<i>sicurezza nelle discipline sportive invernali</i>

LEGGE DELEGA 86/2019 – LAVORO SPORTIVO

- Carattere sociale e preventivo-sanitario dello sport
- Profilo del lavoratore sportivo e definizione disciplina in materia assicurativa, previdenziale, fiscale
- Formazione lavoratori sportivi con attenzione anche alla crescita culturale/educativa (carriera duale, fine carriera)
Tutela e benessere degli animali impiegati in attività sportive

- Specificità dello sport e del lavoro sportivo, pari opportunità
- Tutela della salute e sicurezza dei minori attraverso obblighi informativi
- Disciplina delle collaborazioni amm.vo-gestionali non professionali
- Riconoscimento giuridico del laureato in scienze motorie
- Riordino della mutualità nello sport «professionistico»

LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE SULLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Corte di Cassazione sezione lavoro (Sent. nn. 41397/21; 41467/21; 41418/21; 41419/21; 41420/21; 41468/21; 41570/21; 41729/21; 175/22; 177/22; 952/22; 953/22; 954/22; 1091/22; 1092/22; 1093/22; 1094/22) in materia di inquadramento delle prestazioni sportive dilettantistiche

L'ART. 67 TUIR → **NON** consente di includere all'interno dell'area dei «redditi diversi» le somme percepite da coloro i quali svolgono l'attività sportiva **professionalmente**

Il Collegio interpreta la «professionalità» richiamata dalla norma (incipit art. 67 TUIR) in chiave «**soggettiva**», inerente le modalità di svolgimento dell'attività, e non in relazione alla natura oggettiva dell'attività

→ sono esclusi dai «*redditi diversi*» quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da attività svolte professionalmente.

Il «**reddito diverso**» non può essere quello che deriva:


- a) dall'esercizio abituale di una attività autonoma (soggetti con p.iva);
- b) dall'esercizio professionale di attività coordinate e continuative, e per questo considerato assimilato a quello di lavoro dipendente

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO

D.LGS. 28.02.2021 – n.36 (G.U. 18.03.2021 n.67) -



LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO



IL RIFERIMENTO ALL'ART.2, co 1, JOBS ACT È SOPPRESSO

Art. 2 (D.Lgs. 81/2015 c.d. «Jobs Act»)

*.... si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **prevalentemente** personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente*

CONFERMATO L'ART.2, CO.2, lett. d) del JOBS ACT

Art. 2 (D.Lgs. 81/2015 c.d. «Jobs Act»)

.....La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD e SSD affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'[articolo 90](#) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO PER LO SPORT DILETTANTISTICO

Il lavoro sportivo si **presume** oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente

A) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 18 [24] ore settimanali**, **escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (gare)**

B) le prestazioni oggetto del contratto **risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA e EPS di appartenenza

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

Per i lavoratori CO.CO.CO.
o per i lavoratori autonomi
nell'area del
DILETTANTISMO →

se già iscritti presso il
Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo
hanno **diritto di optare**,
entro sei mesi dall'entrata
in vigore della riforma, **per
il mantenimento del
regime previdenziale già
in godimento.**

Per i rapporti di lavoro
sportivo iniziati PRIMA
dell'entrata in vigore
della RIFORMA e
inquadriati, ai sensi di
quanto previsto
dall'articolo 67, primo
comma, lett. m) del
TUIR



**non si dà luogo
a recupero
contributivo**

NUOVO OBBLIGO DI LEGGE
→

All'atto del pagamento il
lavoratore sportivo rilascia
AUTOCERTIFICAZIONE
attestante l'ammontare dei
compensi percepiti per le
prestazioni sportive
dilettantistiche rese
nell'anno solare

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Subordinato

*Trattamento **tributario***

- **NESSUNA** Esenzione Irpef e addizionali

*Trattamento **pensionistico e assistenziale***

Iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'INPS

Aliquota contributiva: **34,28%** (fino ad un massimale retributivo euro 105.014, di cui **9,19%** a carico del dipendente).

È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva (contributo di solidarietà) **dell'1%** a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente un determinato importo rivalutato annualmente fino ad un certo massimale (attualmente euro 48.279)

Oltre euro 105.014 e fino a euro 765.552 annuo, è prevista ulteriore contribuzione previdenziale nella misura del **3,1%** (di cui 2,1% a carico del lavoratore)

➤ [assicurazione INAIL](#)

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Subordinato

- Applicazione CCNL (es. il ccnl lavoratori impianti e attività sportive)
- 13 mensilità
- Ferie, malattie, permessi, maternità, TFR
- Assegni familiari

SETTORE DILETTANTISTICO

- Co.Co.Co.

*Trattamento **tributario** →
REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (ART. 52 TUIR)*

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre 15.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - 23% fino a 15.000 euro
 - 25% fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - 35% fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - 43% oltre i 50.000 euro

SETTORE DILETTANTISTICO

- Co.Co.Co.

Trattamento *pensionistico e assistenziale*

- Iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di 113.520 euro
- 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro

CO.CO.CO.	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00%	
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00%	DAL 2028
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	
RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% FINO AL 31.12.2027 (solo per l'aliquota base)		


➤ [assicurazione INAIL](#)

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Autonomo

*Trattamento tributario →
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART. 53 TUIR)*

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre i 15.000 euro



SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Autonomo

Trattamento *pensionistico e assistenziale*

- Iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di **113.520 euro**
- Rivalsa INPS 4%

LAVORO AUTONOMO	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00%	
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00%	DAL 2028
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	
RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% FINO AL 31.12.2027 (solo per l'aliquota base)		
➤ NO assicurazione INAIL		

Le collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali non professionali

(ART. 409, co. 1 e 3 CPC)

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle **SSD** ed **ASD**, delle **FSN**, delle **DSA** e degli **EPS** riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'[articolo 409](#), comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

NB → NON è LAVORATORE SPORTIVO

Trattamento tributario →

REDDITO ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro

- Oltre 15.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - 23% fino a 15.000 euro
 - 25% fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - 35% fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - 43% oltre i 50.000 euro

Le collaborazioni
coordinate e continuative
amministrativo-gestionali
non professionali

(ART. 409, co. 1 e 3 CPC)

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di 113.520 euro
- 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro

LAVORO AUTONOMO	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00%	
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00%	DAL 2028
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	

**RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% FINO AL 31.12.2027
(solo per l'aliquota base)**

➤ [assicurazione INAIL](#)

ANALISI DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI
<p>ANALISI DI OGNI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE</p>	<p>risoluzione dei contratti di collaborazione pendenti al 1.7.2023</p>	<p>Fare l'elenco dei prestatori d'opera in essere o proposta ad ogni collaboratore della che potranno essere utilizzati nel corso tipologia di rapporto di lavoro con dell'anno e inquadrarli tra i volontari, lavoratori cui proseguire o iniziare la sportivi, amministrativo – gestionali o "civili". collaborazione tra lavoro Verificare nelle carte federali quali potrebbero essere gli ulteriori lavoratori sportivi oltre agli otto tipizzati nell'art. 25</p>	<p>redazione e sottoscrizione nuovo contratto di collaborazione / lettera d'incarico (per le p.iva)</p> <p>Verificare l'opportunità della loro certificazione</p>

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI
ISCRIZIONI OBBLIGATORIE	Per LAVORATORI DIPENDENTI ==> iscrizione all'INPS Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi	a cura del datore di lavoro (ASD/SSD)	Successivamente all'assunzione di personale dipendente, e comunque non oltre il termine di scadenza per il versamento dei contributi (sedicesimo giorno del mese successivo a quello per il quale sono dovuti)
	Per COCOCO (sportivi o amministrativo-gestionali) ==> iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS	a cura del collaboratore	
	Per LAVORATORI AUTONOMI (partite IVA) ==> iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS	a cura del collaboratore	
	Per LAVORATORI DIPENDENTI e per COCOCO (sportivi e amministrativo-gestionali) ==> iscrizione all'INAIL	a cura del datore di lavoro (ASD/SSD)	entro 30 gg dall'inizio del rapporto di collaborazione

COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	SOGGETTI INTERESSATI	TEMPISTICHE	MODALITA' DI COMUNICAZIONE	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE	Per i lavoratori sportivi inquadrati come dipendenti, cococo e collaboratori amministrativo-gestionali (esclusi Direttori di Gara)	<u>fino all'attivazione del RAS</u> ==>	Comunicazione al <u>Centro per l'Impiego</u> almeno un giorno prima dell'inizio del rapporto [NB: Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali (fino a euro 5.000,00).]	In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le COCOCO, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023 ==>Art. 28 c.5 [bozza DL]
	Per i lavoratori sportivi inquadrati come dipendenti	<u>dopo l'attivazione del RAS</u> ==>	Comunicazione <u>al RAS</u> ENTRO 30 GG dall'inizio del rapporto di lavoro a prescindere dall'importo della remunerazione	art. 28 c. 3 e 5 [bozza DL]
	Per i lavoratori sportivi inquadrati come cococo (sportivi) (esclusi Direttori di Gara)	<u>dopo l'attivazione del RAS</u> ==>	Comunicazione <u>al RAS</u> ENTRO 30 GG dall'inizio del rapporto di lavoro per collaborazioni con compensi superiori a 5.000€ annui. (Nel dubbio del termine di esecuzione della comunicazione per chi oltrepassa i 5.000 euro annui: <u>CONSIGLIATO fare la comunicazione ENTRO 30 GG. dall'inizio del rapporto di collaborazione per tutti a prescindere dall'importo del compenso annuo</u>)	art. 28 c. 3 e 5 [bozza DL]
	Per i collaboratori amministrativo-gestionali	<u>dopo l'attivazione del RAS</u> ==>	Comunicazione al <u>Centro per l'Impiego</u> almeno un giorno prima dell'inizio del rapporto a prescindere dal compenso annuo	
	Per i Direttori Di Gara		Comunicazione al <u>Centro per l'Impiego</u> , effettuata per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre	art. 25 c. 6ter [bozza DL]

ADEMPIMENTI PERIODICI

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
MODULISTICA MENSILE DI PAGAMENTO E DI INFORMATIVA A ENTI PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI	farsi rilasciare dal cococo sportivo o amministrativo-gestionale NOTA DI DEBITO con evidenza dello scavalcamiento NELL'ANNO del limite di 5.000€ e di 15.000€		all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare	art. 36 c. 6bis
	Emissione del LUL per dipendenti	prima e dopo l'attivazione del RAS ==>	supporto esterno consulente del lavoro / commercialista	
	Emissione del PROSPETTO PAGA per lavoratori dipendenti	prima e dopo l'attivazione del RAS ==>	supporto esterno consulente del lavoro / commercialista	
	Emissione del LUL per cococo sportivi e amministrativo-gestionali	fino all'attivazione del RAS ==>	supporto esterno consulente del lavoro / commercialista	
	Emissione del LUL per cococo sportivi e amministrativo-gestionali	dopo l'attivazione del RAS ==>	All'interno di apposita sezione del RAS o con supporto esterno consulente del lavoro / commercialista [può avvenire in un'unica soluzione] , anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente] ==>Art. 28 c.5 [BOZZA DL] LUL E PROSPETTO PAGA DEGLI AMMIN.GEST. SI POTRANNO FARE NEL RAS CONSIDERANDO CHE IL COLLABORATORE NON è ISCRITTO AL RAS?	In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023 ==>Art. 28 c.5 [BOZZA DL]
	Emissione del PROSPETTO PAGA per cococo sportivi e amministrativo-gestionali: OBBLIGATORIO con compensi eccedenti i 15.000 euro	prima e dopo l'attivazione del RAS ==>	supporto esterno consulente del lavoro / commercialista ==>Art. 28 c.5 NB: FARE ANCORA NOTA DI DEBITO? SI' FINO A CHE NON SI ATTIVA IL RAS	
	UNIEMENS per COCOCO (sportivi e amministrativo-gestionali)	prima e dopo l'attivazione del RAS ==>	All'interno di apposita sezione del RAS o supporto esterno consulente del lavoro / commercialista ==>Art. 28 c.5 + Art. 35 c.8quinquies	La scadenza per l'invio all'Inps dell'Uniemens, coincide con l'ultimo giorno del mese successivo quello in cui è scaduto il periodo di paga di competenza della denuncia stessa

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
RAPPORTO DI LAVORO VOLONTARIO	Raccogliere DICHIARAZIONE scritta del volontario di voler svolgere l'attività con spirito volontaristico			
	Obbligo di assicurare i Volontari per la responsabilità civile verso terzi + Copertura infortunistica garantita dal TESSERAMENTO per atleti, dirigenti e tecnici			art. 29 c. 4 + art. 34 c.1 (art.51 L.289/2002)
	NO obbligo del libro dei volontari (salvo per gli Enti Sportivi Dilettantistici che siano anche ENTI DEL TERZO SETTORE) → non obbligatorio per ora per le ASD/SSD			
	Rimborso spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente	Nota spese del volontario (con allegate "pezze giustificative" o "autocertificazione")	In caso di "autocertificazione" le spese rimborsate non possono eccedere l'importo di 150€ mensili e <u>l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato</u> per le quali è ammessa questa modalità di rimborso	art. 29 c. 2

DIPENDENTI PUBBLICI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>LAVORATORI SPORTIVI PUBBLICI DIPENDENTI</p>	<p>Possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle SSD/ASD, delle FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2.</p>	<p>Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo <u>previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza</u> che la rilascia o la rigetta entro 30 GG dalla ricezione della richiesta. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6.</p>	<p>Verificare che gli eventuali pubblici dipendenti da inquadrare come lavoratori abbiano richiesto regolare autorizzazione</p>	

DIRETTORI DI GARA

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>DIRETTORI DI GARA [soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze]</p>	<p>Possono essere loro riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2 [come per i VOLONTARI], in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a..</p>	<p>Per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN, DSA o EPS competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti - Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN o la DSA o l'EPS competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.A. provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi</p>	<p>le comunicazioni al centro per l'impiego sono effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre</p>	<p>art. 25 c. 6bis e 6ter [BOZZA DL]</p>

FOCUS RIFORMA

**RAPPORTI DI LAVORO
SPORTIVO DILETTANTISTICO
con COLLABORAZIONE
OCCASIONALE**

INTERVENTO

Redazione e
sottoscrizione
lettera d'incarico

SPECIFICHE

NO INPS fino a 5.000€

RITENUTA D'ACCONTO 20% fino a
5.000€ (equiparazione ai lavoratori
sportivi autonomi)

NO INAIL

SI' TESSERAMENTO (per copertura
assicurativa)

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
PREMI	<p><u>Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di PREMIO per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD, SSD, sono inquadrate come PREMI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ==> RITENUTA D'ACCONTO 20%</u></p>	<p>DEVE ESSERCI ALEATORIETA' e non accordo "contrattuale" con le Parti (delibera unilaterale del CD). ==> il premio riconosciuto a un Atleta/tecnico che ha ANCHE un contratto di co.co.co diventa parte variabile del compenso e va trattato come co.co.co (così come se l'allenatore ha P.IVA Va inserito in fattura);</p>	Art. 36, co 6 quater	

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>SICUREZZA SUL LAVORO</p>	<p>ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)</p>	<p>OBBLIGHI: 1) effettuare la valutazione dei rischi e redigere l'apposito documento; 2) assicurare la presenza di un servizio di prevenzione e protezione efficace; 3) nominare le principali figure partecipi della sicurezza; 4) programmare e assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria; 5) provvedere alla fornitura dispositivi di protezione individuale e collettiva; 6) provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in base al loro ruolo e al loro grado di responsabilità</p>	<p>1) Redazione DVR (documento valutazione dei rischi); 2) nomina RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) e RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza); 3) nomina medico competente; 4) formazione per emergenze (antincendio e primo soccorso)</p>	<p>art. 33 c. 1</p>
		<p>Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del D.lgs. 81/2008.</p>	<p>I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:</p> <p>a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;</p> <p>b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali</p>	

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
MINORI	Nomina del responsabile della protezione dei minori	Deve essere comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione		art. 33 c.7
	Verificare che gli atleti minorenni ma maggiori di 14 anni abbiano effettivamente sottoscritto il modulo di tesseramento			

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>VINCOLO SPORTIVO</p>	<p>L'abolizione del vincolo sportivo decorre dal 1.7.2023, salvo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti, per i quali l'abolizione decorre dal 1.7.2024</p>	<p>le societa' sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.</p>	<p>La misura del premio di cui al presente articolo e' individuata dalle singole FSN secondo modalita' e parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli atleti, nonche' della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la SSD o ASD con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Le FSN e le DSA approvano i regolamenti per la misura del premio entro il 31 dicembre 2023.</p>	<p>Art. 31</p>
	<p>1. A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle ASD e SSD, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, NON si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le FSN e le DSA possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle FSN e DSA prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.</p>			

ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI

FOCUS RIFORMA

INTERVENTO 1

INTERVENTO 2

DETTAGLI

NOTE E RIFERIMENTI
NORMATIVI

**ISCRITTI IN ALBI
PROFESSIONALI**

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. maestri di sci)

Non rientrano tra i COCOCO amm-gest. coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. medici)

Art. 25, c.1
Art. 37 c. 1

REGOLE IRPEF – CUMULO E RIMBORSI KM.CI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
RACCORDO CON COMPENSI EROGATI FINO AL 30 GIUGNO 2023	Acquisire le dichiarazioni sull'ammontare di compensi esenti incassati nel primo semestre 2023		Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000	Art. 51 co.1 bis
CUMULO CON ALTRI REDDITI	Si cumula ai fini della determinazione dell'IRPEF, l'ammontare eccedente i 15.000€	I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.		
RIMBORSI KM.CI ==> ESENTI IRPEF (O NO?)	NON COSTITUISCE REDDITO per i volontari il rimborso Km.co per le trasferte e anche per collegamento dalla propria abitazione alla sede operativa	COSTITUISCE REDDITO per i CO.CO.CO. e le P.IVA sportive il rimborso Km.co per collegamento dalla propria abitazione alla sede operativa. NON COSTITUISCE REDDITO il rimborso Km.co per le trasferte		
TASSAZIONE REDDITI PER CASSA	I compensi erogati dal 1.07.2023 anche se riferiti ad attività svolta fino al 30.06.2023 sono assoggettati alle regole IRPEF del momento in cui sono "pagati" [tassazione per "cassa"]			

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
IRAP	COCOCO area dilettantismo	I compensi non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile IRAP	85k totali? Anche cococo amm-gest?	art. 36 c. 6

PARTITE IVA: PRE E DOPO 30.06.2023

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
PARTITA IVA con regime forfetario	e' possibile "start up" 5% anche se precedentemente si operava con art.67	ATTENZIONE alle clausole di esclusione dal regime forfetario	codice ateco per istruttori 85.51.00 (base imponibile ==> 78%)	

Passaggio da regime IVA senza agevolazioni ante 30.06.2023 a regime IVA agevolato (per le collaborazioni sportive)

GRATUITÀ CARICHE SOCIALI – PRESTAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
CARICA SOCIALE GRATUITA = LAVORO VOLONTARIO?		è possibile svolgere attività "remunerata" (cococo, p.iva sportiva o amministrativo-gestionale) se si ricopre una carica sociale "gratuita"?		
ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO E DA SOGGETTI FUORI DALL'ORDINAMENTO SPORTIVO (es. villaggio turistico, hotel)	i relativi compensi non rientrano tra i "compensi sportivi" di cui al D. Lgs. 36/2021	estensione delle collaborazioni sportive anche per CONI, FSN, DSA, EPS, Sport e salute, "tesserati"	E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo	Art. 25, co. 1

SIMULAZIONI

AI FINI DELLE DETRAZIONI SI IPOTIZZA UNA DURATA RAPPORTO LAVORO DI 10 MESI
SI IPOTIZZA UN PREMIO INAIL DEL 1,70 % (DATO STIMATO IN ASSENZA DI DELIBERE INAIL)

VECCHIE COLL.NI SPORTIVE	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4	CASO 5	CASO 6
LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI COLL.RE	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTI ASD/SSD	-	-	-	-	-	-
INAIL COLLABORATORE	-	-	-	-	-	-
INAIL ASD/SSD	-	-	-	-	-	-
IRPEF COLLABORATORE	-	-	1.211,50	2.423,00	3.634,50	6.159,54
NETTO COLLABORATORE	5.000,00	10.000,00	13.788,50	17.577,00	21.365,50	28.840,46
COSTO ASD/SSD	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00

SIMULAZIONI

NUOVO CO.CO.CO. SPORTIVO	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4	CASO 5	CASO 6
LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI COLL.RE	-	242,17	484,33	726,50	968,67	1.453,00
CONTRIBUTI ASD/SSD	-	484,33	968,67	1.453,00	1.937,33	2.906,00
INAIL COLLABORATORE	28,33	56,67	85,00	113,33	141,67	198,33
INAIL ASD/SSD	56,67	113,33	170,00	226,67	283,33	396,67
IRPEF COLLABORATORE	-	-	-	982,91	2.188,29	4.577,29
DETRAZIONE	-	-	-	982,91	1.566,67	2.312,76
TRATT. INTEGRATIVO REDDITO	-	-	-	-	1.000,00	-
NETTO COLLABORATORE	4.971,67	9.701,17	14.430,67	19.160,17	24.268,04	31.084,13
DIFFERENZA NETTO	- 28,33	- 298,83	642,17	1.583,17	2.902,54	2.243,67
COSTO ASD/SSD	5.056,67	10.597,67	16.138,67	21.679,67	27.220,67	38.302,67
DIFFERENZA COSTO	56,67	597,67	1.138,67	1.679,67	2.220,67	3.302,67

SIMULAZIONI

P. IVA FORFETTARIA AL 5%	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4	CASO 5	CASO 6
LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI PROFESSIONISTA	-	511,49	1.022,97	1.534,46	2.045,94	3.068,91
CONTRIBUTI ASD/SSD	-	-	-	-	-	-
IRPEF COLLABORATORE	-	-	-	118,28	287,70	626,55
NETTO COLLABORATORE	5.000,00	9.488,52	13.977,03	18.347,27	22.666,36	31.304,54
DIFFERENZA NETTO	-	- 511,49	188,53	770,27	1.300,86	2.464,07
COSTO ASD/SSD	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
DIFFERENZA COSTO	-	-	-	-	-	-

RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA

FOCUS RIFORMA

INTERVENTO

SPECIFICHE

DETTAGLI

NOTE E
RIFERIMENTI
NORMATIVI

RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA

Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una ASD o il verbale della assemblea straordinaria di una ASD già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del D.LGS 39/2021 con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro 20 giorni presso la FSN, DSA o EPS affiliante indicato nell'atto ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.

L'organismo affiliante provvede a inviare l'atto al RAS richiedendo l'iscrizione dell'ente come ASD con personalità giuridica. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di ASD già iscritta al RAS, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'ASD tra quelle dotate di personalità giuridica.

art. 14, D.Lgs. 39/2021

DESTINAZIONE URBANISTICA

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
			Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica	ART. 7 bis

ADEGUAMENTO STATUTI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
ADEGUAMENTO STATUTI			Fermo restando quanto previsto dal comma 1- <i>bis</i> , <u>la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RAS</u> e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la <u>cancellazione</u> d'ufficio dallo stesso. Le ASD E SSD uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I <u>entro il 31 dicembre 2023</u>	ART. 7, co. 1 quater

DEFINIZIONE DI SPORT

Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per “sport” qualsiasi forma di attività fisica **fondata sul rispetto di regole** che, attraverso una partecipazione organizzata o non, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli

RIFLESSIONI

- impatto sull’individuazione delle discipline sportive riconosciute
- attività sportiva svincolata dall’agonismo

LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

il REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
 - a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;
 - b) i dati anagrafici del legale rappresentante;
 - c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
 - d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
 - e) **i dati anagrafici di tutti i tesserati**, anche di quelli minori;

- f) le attività (**sportive, didattiche e formative**) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;
- g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai **contratti che attestano il diritto di utilizzo** degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- h) **i contratti di lavoro sportivo** e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

- FORMA GIURIDICA
ART. 6, CO. 1

D.LGS. 36/2021

Gli **Enti Sportivi Dilettantistici** indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con **personalità giuridica di diritto privato (*)**;
- c) **società di capitali di cui al libro V, Titoli V e VI, del codice civile.**

(*) [cfr. art. 14 D.Lgs. 39/2021](#)

c-bis) **enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al RUNTS e **che esercitano**, come attività di interesse generale, **l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche** e sono iscritti al RAS di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Agli **enti del terzo settore** che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al RAS, **si applicano le disposizioni previste per le ASD e SSD limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.**

Associazioni

priva di personalità giuridica disciplinata dagli [articoli 36](#) e ss. cod.civ. → rinvio al D.Lgs.39/2021

con personalità giuridica di diritto privato

Società **di capitali** di cui al libro V - Titoli V e **VI** codice civile

Società
di
capitali

- Società per azioni (s.p.a.)
- Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
- Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
- **Società Cooperative**

Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento

ART. 6, CO.2

- ENTI DEL TERZO SETTORE

- ✓ costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- ✓ **iscritti al RUNTS**
- ✓ **che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche**
- ✓ **iscritti al RAS [e registro CONI]**

Articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e Articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112
→ **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**

Agli **enti del terzo settore (ETS)** che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al RAS, **si applicano le disposizioni previste per le ASD e SSD limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili** con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112

Art. 7, co.1bis → Laddove le ASD e le SSD che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'[articolo 4](#) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di ETS, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al RUNTS, **il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.**

TITOLO II - ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

Capo I - ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- Art. 6. - *Forma giuridica*
- Art. 7. - *Atto costitutivo e statuto*
- Art. 8. - *Assenza di fine di lucro*
- Art. 9. - **Attività secondarie e strumentali**
- Art. 10. - *Riconoscimento ai fini sportivi*
- Art. 11. - *Incompatibilità*
- Art. 12. - **Disposizioni tributarie**

DUBBIA APPLICABILITA' :

- Disciplina delle «attività SECONDARIE E STRUMENTALI» (della riforma dello sport) vs «attività diverse» del CTS
- *Gestione fiscale delle sponsorizzazioni per gli sponsor fino a 200.000*

SPORT E TERZO SETTORE

PERDITA:

✓ Del regime di «**decommercializzazione**» degli importi versati dai soci per partecipare alle attività inerenti ai fini istituzionali (ex art. 148, terzo comma, del Tuir) - in virtù del quale la quota di iscrizione versata dal socio per la partecipazione ad un corso non è soggetta ad IVA ed a imposte dirette - a meno che non si qualificano come APS (art. 85 del Codice del terzo settore)

PERDITA:

✓ Del regime fiscale di forfetizzazione delle imposte di cui alla **Legge 398/1991**, fatta però salva la possibilità di ricorrere ad un simile regime fiscale agevolato nel caso in cui si qualificano come APS e presentino ricavi commerciali inferiori ad euro **130.000** (art. 86 del Codice del terzo settore).

PERDITA DELLA QUALIFICA DI «ENTE NON COMMERCIALE» (art. 79 del Codice del terzo settore)

- Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale (di cui all'articolo 5 del CTS) e purché con modalità «non commerciale».
- Necessità di una contabilità analitica che consenta la determinazione della differenza «RICAVI-COSTI» di **ciascuna attività esercitata**, al fine di definire se sia considerabile «commerciale» o «non commerciale»
- Qualora i ricavi di una attività **superino di oltre il 6%** i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi → attività commerciale

FUORIUSCITA DAL RUNTS – obbligo di devoluzione del patrimonio

L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente **devolvere il proprio patrimonio** limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

SPORT E TERZO SETTORE

- (ART.16) I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai *contratti collettivi*
- In ogni caso, in ciascun Ente del Terzo settore, la *differenza retributiva* tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
- Gli Enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio *bilancio sociale* o, in mancanza, nella *relazione* di cui all'[articolo 13](#), comma 1.

Rispetto del requisito sulle collaborazioni per la qualifica di APS:

- Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro **autonomo o di altra natura**, anche dei propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di «**interesse generale**» e al perseguimento delle finalità.
- In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

- ATTO COSTITUTIVO
E STATUTO

ART. 7

D.LGS. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio **in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;**

ART.90 comma 18 L.289/2002

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, **compresa l'attività didattica;**

LE ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare **attività diverse** da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),

- a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano

e

- che abbiano carattere **secondario** e **strumentale** rispetto alle attività istituzionali,

secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

ARTICOLO 6 CODICE DEL TERZO SETTORE

- Gli **enti del Terzo settore** possono esercitare **attività diverse** da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano **secondarie** e **strumentali** rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.*

→ *DM 19 maggio 2021, n.107*

Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni:

1. *i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente;*
2. *i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente.*

D.LGS.36/2021 (ART 9, co. 1bis)

I proventi derivanti da:

- A) rapporti di sponsorizzazione;
- B) promopubblicitari;
- C) cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
- D) gestione di impianti e strutture sportive (Es. affitto campi)

sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con decreto ministeriale

LE ATTIVITA' AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO

PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE (detenuto dal **CONI**)

L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

.....

svolgano comprovata attività sportiva «e» didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;

.....



Collegio di Garanzia CONI n.29/2021 → prevale la «e»

Delibera Consiglio Nazionale CONI 16/12/2021 → prevale la «o»

Cass. 3008/2021 del 26/10/2021

un'attività può essere considerata «sportiva» se ha «natura fisica», ovvero è 'caratterizzata da una componente fisica non irrilevante.... non è necessario che vengano preparati atleti per le gare, poiché non è richiesto che «l'attività sportiva sia praticata ad un determinato livello» o che l'esercizio fisico sia «finalizzato a partecipare a competizioni sportive» → **prevale la «o»**

D.LGS. 36/2021

- ATTO COSTITUTIVO E
STATUTO: fine di lucro

ART. 7

- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) **l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;**
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive **che assumono la forma societaria** per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. **Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis,** e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento

D.LGS. 36/2021

- ASSENZA / FINE DI LUCRO

ART. 8, CO. 1 E 2

1) *Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione **allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.***

2) *Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, **è vietata la distribuzione, anche indiretta,** di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, **a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.***

Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Divieto di distribuzione di utili in forma indiretta

L'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, **si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:**

- a) la **corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali** di compensi individuali **non proporzionati all'attività svolta**, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di **retribuzioni o compensi superiori del 40%** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) ,,,;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, **senza valide ragioni economiche**, siano superiori al loro valore normale;
- e) le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato**, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, **superiori di quattro punti** al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

D.LGS. 36/2021

Se costituite nelle forme di società di capitali e cooperative (salvo quelle a mutualità prevalente) di cui al Libro V, Titoli V e VI, gli enti (sportivi) dilettantistici possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti

- DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 8, CO. 3

→ ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;

oppure

→ alla distribuzione di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

= all'art. 3, co.3, D.Lgs. 112/2017 per le Imprese sociali

AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE

- AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE


ART. 8, CO. 3 [parte 1]

- ❑ Si applica solo alle Società e non alle Associazioni
- ❑ Gli utili (o gli **avanzi di gestione** (utili di esercizi precedenti?)) possono essere imputati ad aumento «gratuito» del capitale sociale
- ❑ Nei limiti dell'indice prezzi al consumo FOI dell'ISTAT

Esempio → Una SSD a r.l. con un capitale sociale di € 10.000 (sottoscritto e versato), distribuito tra quattro soci con pari quota di partecipazione (25%) pari ad € 2.500 ciascuno

- ✓ Al termine dell'esercizio la SSD rileva un utile di € 14.000 dopo le imposte
- ✓ Indice FOI ISTAT (ottobre 2022) rispetto ad un anno: 8,6%
- ✓ Limite degli utili dell'esercizio distribuibile: non superiore al 50% dell'utile stesso. Si sceglie una percentuale del 49%

- ✓ Importo dell'aumento gratuito: € 590 (=14.000 x 49% x 8,6%)
- ✓ Nuovo capitale sociale: € 10.590
- ✓ Quota di capitale sociale per ciascun socio: € 2.647,50



DISTRIBUZIONE DIRETTA DI UTILI

- ❑ Si applica solo alle Società e non alle Associazioni
- ❑ Gli utili (o gli avanzi di gestione) possono essere DISTRIBUITI ai soci
- ❑ Nei limiti dell' *interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo (2,5)* rispetto al capitale sociale

- DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

ART. 8, CO. 3
[parte 2]

Esempio → Una SSD a r.l. con un capitale sociale di € 10.000, distribuito tra quattro soci con pari quota di partecipazione (25%) pari ad € 2.500 ciascuno

- ✓ Al termine dell'esercizio la SSD rileva un utile di € 14.000 dopo le imposte
- ✓ Limite degli utili dell'esercizio distribuibile: non superiore al 50% dell'utile stesso. Si sceglie una percentuale del 49%
- ✓ Interesse massimo dei buoni postali fruttiferi -> 3,5% (fonte: Postelitaliane - ott. 2022)
- ✓ Aumento di 2,5 punti -> $2,5 + 3,5\% = 6\%$
- ✓ Utili distribuibili ai soci: € 294 ($= 10.000 \times 49\% \times 6\%$)

PREMIO PER I GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI

Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie

la quota di distribuzione utili o aumento gratuito di capitale sociale è aumentata fino all' 80%

- DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 8, CO. 4 BIS

per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile



**gestori di piscine,
palestre o impianti
sportivi in qualità di
proprietari, conduttori
o concessionari**

L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ESEMPI AUMENTO GRATUITO CAPITALE SOCIALE o DISTRIBUZIONE DI UTILI PER GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI

Esempio → AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

Una SSD a r.l. **GESTORE DI IMPIANTO SPORTIVO** con un capitale sociale di € 10.000 (sottoscritto e versato), distribuito tra quattro soci con pari quota di partecipazione (25%) pari ad € 2.500 ciascuno

- ✓ Al termine dell'esercizio la SSD rileva un utile di € 14.000 dopo le imposte
- ✓ Indice FOI ISTAT (agosto 2022) rispetto ad un anno: 8,4%
- ✓ Importo dell'aumento gratuito: € 929 (=14.000 x 79% x 8,4%)
- ✓ Nuovo capitale sociale: € 10.929
- ✓ Quota di capitale sociale per ciascun socio: € 2.732

Esempio → DISTRIBUZIONE DI UTILI

Una SSD a r.l. **GESTORE DI IMPIANTO SPORTIVO** con un capitale sociale (versato) di € 10.000, distribuito tra quattro soci con pari quota di partecipazione (25%) pari ad € 2.500 ciascuno

- ✓ Al termine dell'esercizio la SSD rileva un utile di € 14.000 dopo le imposte
- ✓ Interesse massimo dei buoni postali fruttiferi → 3,5%
(fonte Postelitaliane)
- ✓ Aumento di 2,5 = 6%
- ✓ Utili distribuibili ai soci: € 474 (=10.000 x 79% x 6%)

CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE UTILI / AUMENTO GRATUITO DI CAPITALE SOCIALE

(Art. 7) Lo statuto deve prevedere l'assenza di fine di lucro, ai sensi *di quanto previsto dall'art.8*

Criticità → (?) Si può prevedere nello statuto l'assenza di fine di lucro e la contemporanea possibilità di distribuire utili o di effettuare aumenti gratuiti di capitale sociale senza perdere:

a) la possibilità di iscriversi al Registro CONI;

b) la possibilità di iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche

c) I benefici fiscali → rif.to art. 148, co.3, e art. 4 DPR 633/72 per il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 148, co.8, lett. a) e art.4, co.8, lett.a) → divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

REGISTRO CONI → Il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è istituito dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi delle **Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche** ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242.

DEFINIZIONI → ASSOCIAZIONE/SOCIETA' - Con "Associazione/Società" si indica il soggetto giuridico costituito in conformità all'art. 90 della L. 289/2002 e succ. modif. sotto la forma di "associazione" (con o senza personalità giuridica) o di "società di capitali o società cooperativa **senza scopo di lucro**".

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le **Società e Associazioni sportive dilettantistiche** che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

DEFINIZIONI → Ai fini del presente decreto, si intende per **Associazione o Società sportiva dilettantistica:** il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, **senza scopo di lucro**, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

- INCOMPATIBILITA'

ART. 11

D.LGS. 36/2021

È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire **qualsiasi carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche **nell'ambito della medesima** Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

ART.90 comma 18 bis L.289/2002

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire **la medesima carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, **ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva**

ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI di ASD/SSD ALLE NUOVE NORME

➤ Occorre modificare il vigente statuto se attualmente in regola alle previsioni dell'art. 90 della legge 289/2002 e all'art. 148 TUIR?

➤ Le modifiche si possono fare con la sola assemblea ordinaria?

➤ In caso di nuova costituzione di ASD/SSD si devono applicare le nuove norme?

Vagliare con attenzione i temi dell'oggetto sociale, delle attività diverse e dell'incompatibilità delle cariche

Al momento occorre l'assemblea straordinaria
(non vi è una norma come per le modifiche di adeguamento statutario per gli Enti del terzo settore)

Per le SSD la modifica dello statuto deve avvenire con ATTO PUBBLICO (con atto notarile)

Idem per le ASD che abbiamo adottato il proprio statuto con ATTO PUBBLICO

Si consiglia di prevedere già clausole statutarie adeguate alle disposizioni del D.Lgs 36/2021

C.S.I. Lombardia APS: I Contatti



Segreteria C.S.I. Lombardia APS: +39 039 6057191

CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO REGIONALE C.S.I. LOMBARDIA APS
Via Giuseppe Mazzini n. 54 - 20864 Agrate Brianza (MB) - C.F. 92000950193

Segreteria C.S.I. Lombardia APS: <csi.lombardia@csi.lombardia.it>

Presidenza C.S.I. Lombardia APS: +39 333 1195985